

ANTONIO CAVALIERE

SUI RAPPORTI FRA CONDOTTA DI USURA E
ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO.



1. Usura e riciclaggio possono realizzarsi attraverso un'unica condotta: quando il danaro o la cosa mobile prestata dall'usuraio provenga da delitto non colposo, la condotta descritta nelle fattispecie di usura realizza nello stesso tempo la sostituzione che configura il riciclaggio in base all'art.648bis c.p. Più propriamente, l'usura può rappresentare sia una 'sostituzione' che un 'impiego' di capitali di provenienza illecita,¹ ma l'art.648ter non sembra trovare applicazione, a causa della strana clausola di riserva in favore dell'art.648bis². Dal punto di vista empirico, la convergenza tra usura e riciclaggio nella strategia della criminalità organizzata va al di là di quanto indicano le definizioni normative, in quanto comprende, ad esempio, sia i casi di concorso nel reato-presupposto, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.648bis, sia i casi di usura reale. A quest'ultimo proposito, ovviamente, segnalare il dato significa nel contempo indicare un'urgente necessità di tutela anche nei confronti dell'usura reale. Ma, come si vedrà meglio più avanti, la relazione tra attività di riciclaggio e usura comporta una ben più generale necessità di rielaborazione delle fattispecie di usura.

1) Che l'operazione usuraria realizzi una "sostituzione" rilevante ex art.648bis, deriva dal fatto che questa disposizione non distingue la sostituzione pura e semplice da quella che realizzi contemporaneamente anche un ulteriore profitto. Del resto, questa lettura della norma appare confermata dall'orientamento giurisprudenziale (relativo alla vecchia formulazione dell'art.648bis, che comunque sotto questo profilo è rimasta invariata) secondo cui configura una 'sostituzione' il deposito del danaro di provenienza delittuosa in banca (cfr. Cass. 86/174380; per un'ulteriore esemplificazione di casi di sostituzione rilevante ex art.648bis, fornita, si noti, dopo l'entrata in vigore dell'art.648ter, v. PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in Riv.it. 1991, 1231-1232): nella misura in cui tale deposito comporta la corresponsione di interessi, si tratta di una sostituzione 'produttiva'.

2) In proposito, v. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Questo volume*, p.17ss. del dattiloscritto; PECORELLA, *op.cit.*, p.1237ss. Sia consentito ricordare qui soltanto il paradosso costituito dal fatto che, in base a tale clausola, la condotta più grave del reimpiego (art.648ter) non può praticamente essere punita, perchè la sua realizzazione comporta sempre anche una sostituzione o un trasferimento o un ostacolo all'identificazione della provenienza illecita, punibili in base all'art.648bis.

L'usura non è un reato tipico della criminalità organizzata. Lo è diventata, specialmente in alcuni contesti locali, proprio in connessione con l'attività di riciclaggio. Le ragioni di questa connessione sembrano essere diverse. Da una parte, l'usura, com'è noto, risponde alla esigenza delle organizzazioni criminali d'investire in modo redditizio i capitali di provenienza illecita. All'ingente offerta di credito usurario che ne deriva, corrisponde, anche in relazione alla congiuntura economica, una forte domanda, rispetto alla quale la disponibilità di capitali di enormi dimensioni, che possono essere mobilitati prontamente e senza formalità, fa sì che le organizzazioni criminali offrano, per così dire, un servizio estremamente competitivo per imprenditori e comuni cittadini in difficoltà economica o finanziaria.

D'altronde, com'è stato rilevato, il ricorso all'usura da parte delle organizzazioni criminali in Italia appare motivato, oltre che dall'esigenza di "ripulire" direttamente dei capitali, realizzando nel contempo un arricchimento risultante dalla sproporzione tra le prestazioni usuarie, anche dall'intento di acquisire attività economiche o imprenditoriali, non solo in quanto tali, bensì anche, e soprattutto, in vista della possibilità di servirsi di tali attività proprio per riciclare denaro di provenienza illecita³.

Tra i fattori che concorrono a spiegare la recente recrudescenza del fenomeno usura, in relazione al suo inserirsi nell'attività del crimine organizzato, ve n'è, secondo parte della dottrina, anche uno attinente alla particolare fase attraversata dalle organizzazioni criminali italiane: in via di estrema sintesi, si tratterebbe del fatto che esse sono in difficoltà sul piano internazionale, a causa di una minore capacità "imprenditoriale" rispetto ad altre organizzazioni. La carenza, rispetto a queste ultime, di sufficienti rapporti con personale, esterno all'organizzazione, specializzato in operazioni di riciclaggio internazionale (operatori corrotti del settore bancario e finanziario o addirittura banche, come è avvenuto nel caso della BCCI), contribuirebbe, insieme alla posizione non più primaria nel traffico degli stupefacenti, a far sì che la mafia siciliana e le altre organizzazioni criminali italiane si concentrino sul contesto nazionale, mirando a controllare il territorio. E ciò comporterebbe un maggiore ricorso, sul piano locale, a reati finalizzati ad acquisire entrate diverse da quelle derivanti dal traffico di stupefacenti (in prima linea appalti, fatti estorsivi) ed a precostituire strumenti lo-

3) SAVONA, *La grande corsa: mafia e legislazione anti-riciclaggio*, in *Pol.Dir.*, 1 1994, 83.

cali di riciclaggio (usura imprenditoriale) che possono costituire anche "servizi" da offrire ad altre organizzazioni criminali⁴.

In questo quadro, acquista rilievo l'ipotesi che il ricorso massiccio all'usura come strumento di riciclaggio da parte delle organizzazioni criminali sia paradossalmente favorito, in qualche misura, anche dall'incremento dei controlli prescritti dalla normativa antiriciclaggio su altre forme di impiego dei proventi illeciti. Questo non è del tutto inverosimile, se si pensa, da un lato, all'estensione della normativa antiriciclaggio, e degli obblighi connessi (tra cui quelli d'identificazione, registrazione e segnalazione),⁵ a tutti gli operatori del sistema finanziario e creditizio, e non solo al sistema bancario; e, dall'altro, al fatto che le organizzazioni criminali si servono spesso della rete degli usurai 'tradizionali', che operano al di fuori di qualsiasi controllo,⁶ mentre le finanziarie controllate da tali organizzazioni, anzichè applicare tassi usurari, possono eludere i controlli, per esempio, anche applicando tassi ridotti e contabilizzando tassi più elevati, in modo da realizzare un riciclaggio di danaro sporco per un importo corrispondente alla differenza dei tassi. D'altronde, bisogna tener presente che il maggior rigore delle verifiche nel settore creditizio e finanziario -sia in funzione antiriciclaggio, sia al fine di ridurre il rischio del credito, particolarmente alto per quanto riguarda l'erogazione di crediti di dimensioni ridotte, cioè a famiglie e a piccole e medie imprese⁷- comporta restrizioni all'accesso al credito da parte dei soggetti in difficoltà economica o finanziaria, e quindi può far aumentare la domanda di crediti usurari. L'aspetto economico della redditività dell'investimento e della sua impiegabilità in funzione strumentale rispetto al riciclaggio, il dato della dinamica evolutiva dei rapporti fra organizzazioni criminali, l'oscillazione fra dimensione internazionale e nazionale delle attività delle organizzazioni criminali italiane, ed infine l'influenza della legislazione antiriciclaggio sulle scelte criminali forniscono, nel complesso, l'immagine di una criminalità organizzata che, sotto una serie di spinte, si adatta 'aggiustando' la propria strategia, anche nel

4) Per questi rilievi, cfr. SAVONA, *op.cit.*, pp.65, 71, 79 e *passim*.

5) Su cui v. per tutti MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.3ss. del dattiloscritto.

6) In proposito, cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *Camorra e politica. Relazione approvata dalla Commissione il 21 dicembre 1993*, Roma-Bari 1994, pp.19-20.

7) Cfr. sul punto A.B.I., *Documento sull'usura*, Roma 1994, pp.9-10, 20.

senso di un maggiore investimento nell'usura.

Il fatto che l'usura venga impiegata come strumento di riciclaggio sembra comportare una modificazione della sua fisionomia. In primo luogo, acquista particolare rilievo l'usura imprenditoriale,⁸ per la quale, tra l'altro, la criminalità organizzata, più dell'usuraio tradizionale, dispone dei fondi necessari, che può mobilitare prontamente, venendo così incontro alle difficoltà finanziarie (ovvero al bisogno contingente di liquidità), che caratterizzano in particolar modo la situazione della vittima-imprenditore. In secondo luogo, cambia parzialmente la situazione-presupposto, dal momento che chi esercita un'attività professionale o imprenditoriale non necessariamente versa in gravi difficoltà economiche, ma, magari, intende finanziare operazioni rischiose, oppure semplicemente non ottiene credito per vie legali per mancanza di idonee garanzie o certificazioni, pur in presenza di una situazione patrimoniale complessiva ancora relativamente solida. Infine, sembra aumentare l'attitudine offensiva della condotta, da una parte perché le organizzazioni criminali realizzano il riciclaggio anche attraverso il *factoring*, ovvero inserendosi nella realizzazione della condotta usuraria al momento della riscossione del credito, impiegando, eventualmente, a tal fine i propri mezzi di coazione anche violenta, il che sovente comporta il trasformarsi dell'usura in estorsione; dall'altra, perché spesso l'usura costituisce, come si è accennato, un tentativo di acquisizione di attività economiche o imprenditoriali, il che, tra l'altro, fa sì che vengano richieste in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali, oppure anche proprietà immobiliari⁹.

Le modificazioni descritte conseguono ad una connessione funzionale tra usura e riciclaggio che non comporta necessariamente una sostituzione soggettiva del 'riciclatore' all'usuraio: anzi, la frequente strumentalizzazione dell'usuraio da parte della criminalità organizzata, o,

8) Su questa forma di usura e sulla sua frequenza sempre maggiore, in corrispondenza con il ricorso all'usura da parte delle organizzazioni criminali, v. i rilievi di MUCCIARELLI, *Commento all'art. 11-quinquies d.l. 8/6/1992 n.306 (Usura e usura impropria)*, in *LP* 1993, p.137, 140; ALBAMONTE, *L'usura impropria nella legge n.356 del 1992*, in *Cass.pen.* 1993, p.227; DI NARDO, *Le innovazioni di diritto penale della l. 356/92*, in *Riv.pen.* 1993, p.261.

9) La recente evoluzione del fenomeno è illustrata in COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *Camorra e politica. Relazione approvata dalla Commissione il 21 dicembre 1993*, cit., pp.19-20.

se si preferisce, l'attività di supporto di quest'ultima nei confronti del primo, appare idonea a contribuire all'insidiosità dell'usura, dal momento che l'organizzazione criminale viene allo scoperto soltanto in un secondo momento, quando si tratta di riscuotere o di far valere le garanzie prestate all'usuraio dal soggetto passivo. Riassumendo, quella connessione funzionale può verificarsi a più livelli: la criminalità organizzata può mettere a disposizione capitali di provenienza illecita che vengono così ripuliti attraverso l'estinzione del debito ed il pagamento degli interessi da parte della vittima; può, inoltre, realizzare una sostituzione di capitali di provenienza illecita attraverso il *factoring*, ovvero pagando l'usuraio con danaro di provenienza illecita e riscuotendo dal soggetto passivo denaro 'pulito' o acquistando le partecipazioni o quote date in garanzia; infine, soprattutto, attraverso l'usura imprenditoriale essa può acquisire attività economiche o imprenditoriali che costituiranno così delle "lavanderie" di danaro di provenienza illecita.

2. Anche l'attività di riciclaggio, come la condotta tipica di usura, subisce, in relazione alla connessione funzionale con quest'ultima, una modificazione della sua fisionomia che merita di essere osservata.¹⁰ Quando l'usura viene utilizzata come strumento di riciclaggio, si tratta di un riciclaggio improprio,¹¹ ovvero di un riciclaggio attraverso attività già di per sé criminali. Ciò è evidente nei casi, appena illustrati, in cui le condotte di riciclaggio e usura coincidono; ma anche quando il riciclaggio viene effettuato solo dopo l'acquisizione dell'attività economica o imprenditoriale ottenuta mediante l'usura, si tratta di un riciclaggio improprio, nel senso che richiede la realizzazione di una condotta lesiva ulteriore rispetto a quella di perpetuazione di una situazione antigiuridica. Questo comporta una maggiore visibilità dell'operazione di riciclaggio effettuata attraverso l'usura rispetto ad altre tecniche di riciclaggio, almeno sotto due profili. Da un primo punto di vista, si può fare riferimento alla tesi secondo cui il ricorso

10) Nell'argomentazione che segue ci si baserà sulle definizioni normative di riciclaggio e reimpiego (artt. 648bis e ter), per cui il termine riciclaggio non va inteso, come pure avviene, in senso ampio e comprensivo del reimpiego.

11) Secondo la definizione di PISTORELLI, *Economia e criminalità*, *Forum - Commissione Nazionale Antimafia* (Roma 14-15 maggio 1993), in *Riv. Trim.Dir.Pen.Econ.*, 1993, p.364.

all'usura da parte delle organizzazioni criminali rientra in una dinamica di dislocazione delle attività di riciclaggio verso il territorio nazionale, ed in particolare verso determinate aree che esse controllano o mirano a controllare: a ciò corrisponde una localizzabilità e controllabilità potenzialmente e relativamente maggiore di questa tecnica di riciclaggio rispetto ad altre tecniche, che si esplicano attraverso circuiti internazionali molto complessi e di difficile controllo. Da un secondo punto di vista, collegabile al primo in una prospettiva di repressione del fenomeno, l'operazione di riciclaggio realizzata attraverso l'usura è più visibile di altre, dal momento che in tal caso l'attività corrispondente è percepita direttamente come illecita, in quanto usura, dal soggetto passivo della stessa. La differenza rispetto ad altre forme "proprie" di riciclaggio sta qui nel fatto che, nel caso di queste altre forme, la loro dannosità sociale non è altrettanto direttamente percepibile dalle vittime al momento della realizzazione. Questo avviene perchè il riciclaggio conosce strade molto più insidiose, mediante le quali esso viene realizzato al di fuori di un contatto diretto con i soggetti passivi, e senza determinare necessariamente nuove lesioni patrimoniali individuali oltre alla perpetuazione di una situazione antiggiuridica¹² creata con la commissione dei reati presupposto. Infatti, la condotta prevista dall'art. 648bis, da un lato, per quel che riguarda appunto la perpetuazione di una situazione antiggiuridica, non è normalmente avvertibile dalla vittima del reato presupposto; dall'altro, essa non è, di per sè, direttamente lesiva dell'altrui potenzialità economica in termini di capacità concorrenziale, lesione che caratterizza, come è stato rilevato,¹³ il successivo impiego di capitali, rispetto al quale il riciclaggio in sè costituisce un'attività preliminare, che però sul piano logico non necessariamente implica il successivo reimpiego. Ciò comporta che al momento della sostituzione o del trasferimento o dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, non vi sia ancora la lesione della capacità economica derivante dal successivo reimpiego, e quindi che anche sotto questo profilo non sia avvertibile dalla (futura) vittima la lesività del-

12) Cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, pp.134-135.

13) MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.14ss. del dattiloscritto.

la condotta di riciclaggio¹⁴.

Da tutto ciò discende che la tutela dal riciclaggio resta affidata (al di fuori dei casi di connessione funzionale tra usura e riciclaggio) alla percezione dell'attività di riciclaggio da parte di un sistema di controllo 'preventivo', che non coinvolge le vittime, ma punta sulla mobilitazione degli operatori del settore finanziario e creditizio. Anzichè prendere avvio dalla denuncia dei soggetti passivi, il perseguimento del riciclaggio richiede l'ausilio di un'attività di informazione svolta da parte del sistema creditizio e finanziario (in particolare, sotto forma di identificazione, registrazione e segnalazione)¹⁵ ed in generale di un sistema creditizio e finanziario trasparente sotto ogni profilo;¹⁶ in questo quadro complessivo si inserisce anche la responsabilizzazione degli operatori¹⁷.

14) Non sembra che la lesività del riciclaggio possa essere ravvisata, oltre che nella perpetuazione di una situazione antigiuridica, nel mero arricchimento costituito dalla formazione di capitali 'ripuliti' e perciò successivamente investibili. Se è vero, infatti, che il riciclaggio appare particolarmente insidioso in una società dotata di un forte dinamismo economico, in cui esso è difficilmente controllabile, il fatto da colpire resta pur sempre l'offesa che si ricollega al suddetto arricchimento della criminalità organizzata, in termini sia di difficoltà di recupero del bene per la vittima del reato-presupposto, sia di successivo impiego pregiudizievole dell'altrui potenzialità economica in termini di capacità concorrenziale, e non, invece, l'arricchimento in quanto tale, come sostiene PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p.1221-2; in tal senso ci sembrano condivisibili i rilievi critici di AZZALI, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1993, p.419ss., 428ss.

15) Sulla problematica relativa v. ad es. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1990, p.1260, 1268ss.; ID., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, in *Riv.soc.* 1991, p.439ss., p.463ss.; ID., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1992, p.1293ss.; PECORELLA, *op.cit.*, p.1223ss., p.1240ss. In particolare, sulle indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette diffuse dalla Banca d'Italia, e sulla loro funzione, cfr. BARBIERA CONTENUTO, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco. Nuova disciplina dei pagamenti, dei titoli di credito e delle attività finanziarie*, Milano 1991, p.49ss.

16) Sulla necessità di controllare in particolare le società finanziarie, fiduciarie, e di intermediazione mobiliare, cfr. FLICK, *Società fiduciarie, finanziarie e di intermediazione mobiliare*, in *Riv.Soc.*, 1990, p.455; ID., *Prospettive e problemi del controllo penale degli intermediari finanziari*, ivi, p.789; ID., *Le regole di funzionamento delle imprese e dei mercati. L'incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1993, p.906ss.

17) Su questo aspetto, v. per tutti MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.21ss. del dattiloscritto.

Ma anche per gli operatori stessi si presentano, nel momento iniziale dell'attività di riciclaggio e reimpiego, ovvero al momento dell'ingresso dei capitali di provenienza illecita nel mercato finanziario, evidenti difficoltà di individuazione delle condotte illecite,¹⁸ che confermano la difficile percezione dell'offesa in questa fase.

A ciò si aggiunge, ad ostacolare l'efficacia del controllo preventivo in funzione antiriciclaggio, una lunga serie di fattori, che in questa sede possono essere solo menzionati in via del tutto esemplificativa e tralasciandone alcuni. Innanzitutto, s'incontrano tradizionali resistenze del sistema creditizio e finanziario a svolgere un'attività di controllo ritenuta pregiudizievole per l'attività di impresa, che rischia la paralisi e la perdita di concorrenzialità¹⁹. Da questo punto di vista, il progressivo superamento del principio secondo cui "*pecunia non olet*"²⁰ sembra da ricollegare soprattutto alla presa di coscienza della lesività non tanto del riciclaggio in sé, quale perpetuazione della lesione nei confronti della vittima del reato presupposto, quanto del reimpiego dei capitali di provenienza illecita, in quanto lesione della capacità concorrenziale e aggressione all'"ordine economico"²¹ (e, quindi, del riciclaggio in

18) Segnala tali difficoltà, evidenziando nel contempo la facilità relativamente maggiore del controllo nei momenti successivi, riguardanti rispettivamente l'occultamento della catena di movimentazioni effettuate all'interno del circuito finanziario ed il reimpiego, FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, cit., 1266; *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, cit., p.443ss. ID., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, cit., p.1288.

19) FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, cit., p.1262; ID., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, cit., p.439ss.; PECORELLA, *op.cit.*, p.1247. A questa tematica sono connesse le antiche polemiche sul segreto bancario, v. ad es. FLICK, *op.ult.cit.*, p.451; ID., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, cit., p.1270. Diverso è il caso della connivenza tra criminalità organizzata ed esperti del settore finanziario e creditizio; questi ultimi, essendo in tali casi spesso esterni alle organizzazioni criminali, e comunque controllabili, rappresentano, comunque, dei soggetti "a rischio" dal punto di vista di quelle organizzazioni, cfr. SAVONA, *op.cit.*, p.58.

20) In proposito v. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, cit., p.1256-7.

21) In quest'ultimo parte della dottrina vede l'oggetto di tutela delle prescrizioni penali in tema di riciclaggio, v. FLICK, *op.ult.cit.*, p.1261; PECORELLA, *op.cit.*, p.1233ss. Ma l'ordine economico costituisce più propriamente una *ratio* di tutela, mentre l'oggetto di tutela va individuato, sia rispetto all'art.648bis, sia rispetto all'art.648ter, nel patrimonio: su ciò e sugli inconvenienti che comporta l'adozione di *rationes* quali beni giuridici, cfr. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.12 del dattiloscritto.

quanto fase preliminare rispetto al reimpiego): proprio l'allarme sulle capacità inquinanti del reimpiego ha spinto ad una mobilitazione antiriciclaggio che a livello nazionale ha portato, tra l'altro, alla riformulazione dell'art.648bis e all'introduzione e successiva modificazione dell'art.648ter²².

Il problema -centrale in un sistema preventivo orientato verso uno *screening* da parte degli operatori, per evitare un paralizzante eccesso di segnalazioni²³ - delle resistenze del settore creditizio e finanziario appare comunque in via di superamento in ragione della maggiore presa di coscienza ed anche della responsabilizzazione degli operatori stessi. Ma da più parti si riscontra un certo scetticismo sull'efficacia dei controlli, motivato con difficoltà operative di vario genere,²⁴ e si registra il provvisorio insuccesso della strategia preventiva²⁵.

22) Cfr. MOCCIA, *op.ult.cit.*, p.7 (del dattiloscritto); v. anche p.2ss., sul progressivo sganciamento da una prospettiva di mera repressione dei reati-presupposto. FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, cit., pp.1290-1, rileva la relazione esistente tra accresciuta consapevolezza della lesività del reimpiego di capitali di provenienza illecita e maggiore consenso del sistema creditizio e finanziario sulla necessità di un più forte impegno antiriciclaggio, con conseguente accettazione dei costi che ciò comporta e della responsabilizzazione degli operatori.

23) Il rischio è quello che troppe segnalazioni equivalgano a nessuna segnalazione, v. FLICK, *op.ult.cit.*, p.1259, p.1271; ID., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, cit., pp.466-7. Segnala, anche più in generale, il rischio di strumenti di tutela sproporzionati per eccesso nella lotta al riciclaggio. STORTONI, *Criminalità organizzata e legislazione di emergenza*, in *Dei delitti e delle pene*, 3, 1992, p.49.

24) Ad esempio, difficoltà di individuazione dei coefficienti di anomalia delle operazioni, cfr. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, cit., p.1271; ID., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, cit., p.447; carenze di efficacia dovute al carattere formale anziché sostanziale dei controlli (PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1245); difficoltà attinenti ai mezzi: banche e istituzioni italiane sarebbero "poco attrezzate a rispondere alla generale domanda di trasparenza", così SAVONA, *op.cit.*, p.74.

25) SAVONA, *op.cit.*, p.75ss., p.77: il trend è orientato su un livello bassissimo di denunce, la maggior parte delle quali proviene dalle banche, che sono di fatto più controllate. Già si registra l'accusa delle autorità pubbliche al sistema bancario di non aver attuato l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, cfr. FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione italiana*, cit., p.1296. In questo quadro, riaffiora in modo latente la polemica sulla possibilità di un modello alternativo di controllo, centralizzato e quindi non affidato alla mediazione dell'operatore creditizio o finanziario, cfr. FLICK, *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, cit., p.446. In ogni caso, appare opportuno sottolineare l'importanza, in qualsiasi modello preventivo, dei controlli incrociati, con particolare riferimento a quelli fiscali, cfr. FLICK, *op.ult.cit.*, p.451; MOCCIA, *op.ult.cit.*, p.4.

3. Le difficoltà esposte si riferiscono naturalmente al controllo sia del riciclaggio che della successiva fase del reimpiego.

Anche nel caso del reimpiego di capitali di provenienza illecita, come nel caso del riciclaggio effettuato attraverso l'usura, la visibilità del fenomeno è ampliata dalla sua lesività ulteriore rispetto alla perpetuazione di una situazione antiggiuridica creata con la commissione del reato-presupposto²⁶. Il reimpiego costituisce, infatti, di regola, una fase successiva rispetto al riciclaggio vero e proprio, e comunque -anche quando è con lo stesso reimpiego che si realizzano direttamente la sostituzione, il trasferimento o la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità che configurano il riciclaggio ai sensi dell'art.648bis- esso realizza in ogni caso, appunto, una lesione ulteriore rispetto a quella derivante dal riciclaggio, consistente, come si è visto, nella diminuzione dell'altrui potenzialità economica in termini di capacità concorrenziale²⁷. Ovviamente, anche l'attività di riciclaggio si dirige verso l'offesa di quest'ultimo interesse, rispetto al quale rappresenta però una aggressione ancora remota²⁸. Nella misura in cui ricomprende al suo interno l'attività di riciclaggio²⁹ anche il reimpiego di capitali di provenienza illecita può essere definito un "riciclaggio improprio", in quanto si realizza attraverso un'attività lesiva anche quale turbativa dell'altrui capacità concorrenziale.

Questa definizione, che può apparire forzata, serve ad evidenziare la contiguità con il riciclaggio realizzato attraverso una condotta di usura, che è appunto un riciclaggio improprio, ed a chiarire meglio i rapporti che intercorrono fra usura e reimpiego. All'inizio si è detto che l'usura può costituire propriamente sia un riciclaggio che un reimpiego. Questo è certa-

26) Sulla lesività del reimpiego sotto più profili, v. per esempio FLICK, *op.ult.cit.*, p.449; ID, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, cit., p.1265; GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, p.1277.

27) V. *supra*, nota 14 e testo corrispondente.

28) AZZALLI, *op.cit.*, p.433, evidenzia, sia pure in un'ottica di tutela dell'ordine economico, come il riciclaggio appresti, in questo senso, una tutela anticipata rispetto alla stessa lesione che connota la fattispecie di reimpiego.

29) Infatti, anche quando si presenti come fase successiva rispetto ad una condotta rilevante ex art.648bis, il reimpiego implica necessariamente un'ulteriore attività di sostituzione o trasferimento o ostacolo, configurante il riciclaggio. Sui paradossi legati all'attuale clausola di riserva prevista dall'art 648ter, v. *supra*, p.1.

mente vero, se ci si riferisce al dato della riutilizzazione in termini di investimento produttivo di capitali di provenienza illecita, che avviene attraverso la condotta di usura. D'altra parte, però, la condotta di usura e quella di reimpiego, prevista dall'art.648ter, realizzano lesioni patrimoniali diverse: con l'usura si aggredisce direttamente il patrimonio individuale considerato in sé, mentre con il reimpiego si lede il patrimonio altrui in modo mediato (ma, certo, non per questo meno dannoso), minandone la capacità concorrenziale attraverso l'introduzione e la movimentazione nel mercato di masse di capitali a basso costo. Proprio la lesione patrimoniale costituita dalla diminuzione di capacità concorrenziale sembra costituire, allora, l'elemento che fa di una utilizzazione di capitali di provenienza illecita un impiego rilevante ai sensi dell'art.648ter. Se, in altri termini, la prescrizione merita, in una prospettiva *de lege ferenda*, autonomia sostanziale ed anzi rilievo centrale³⁰ rispetto a condotte di perpetuazione di una situazione antiguridica rientranti nell'ipotesi di riciclaggio, ciò è dovuto proprio al dato della presenza di un reimpiego idoneo a menomare l'altrui capacità concorrenziale. Ciò sembra comportare la necessità dell'introduzione, nella fattispecie di reimpiego di cui all'art.648ter, dell'elemento dell'idoneità rispetto alla lesione patrimoniale appena descritta, ovvero del relativo, concreto pericolo³¹. Di conseguenza, le condotte aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, che, in quanto ne costituiscano in qualsiasi modo utilizzazione, realizzino nel contempo una sostituzione o un trasferimento o una condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, ma, d'altra parte, non costituiscano una utilizzazione o un impiego idoneo a determinare la lesione patrimoniale cui si riferisce l'art.648ter, dovrebbero esulare da questa norma e rientrare nel campo di applicazione dell'art.648bis. Ciò non implica che nel caso delle condotte di riciclaggio rilevanti *ex art.648bis* non sia implicito il pericolo di una lesione patrimoniale consistente nella diminuzione dell'altrui capacità concorrenziale: ma que-

30) MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., pp.20-21 del dattiloscritto.

31) Nella sostanza questa tesi, che costituisce una mera deduzione operata a partire dall'individuazione dell'oggetto di tutela dell'art.648ter nella lesione del patrimonio in termini di diminuzione della capacità concorrenziale (MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.12ss. del dattiloscritto), appare confermata da chi sostiene l'opportunità di ritenere configurati il riciclaggio ed il reimpiego solo quando si tratti di importi di rilevante entità, cfr. PECORELLA, *op.cit.*, p.1247.

sta norma sembrerebbe incriminare comportamenti che, in sè considerati, costituiscono un pericolo astratto rispetto a quella lesione, mentre integrano una lesione dal punto di vista della perpetuazione di una situazione antiggiuridica³². Per quanto riguarda il reimpiego di capitali di provenienza illecita, una conseguenza non del tutto trascurabile dell'ordine di idee qui esposto sta nell'esclusione delle ipotesi bagattellari³³ in cui manca la necessaria attitudine lesiva, che invece sembrerebbero astrattamente poter rientrare nella prescrizione di cui all'art.648ter, dopo che la l. n°328/1993 ha ampliato enormemente il novero dei reati-presupposto rilevanti, richiedendo semplicemente che si tratti di delitti.

Lo stesso ragionamento sembrerebbe a prima vista applicabile, in una prospettiva *de lege ferenda*, anche al riciclaggio, potendosi ipotizzare, ad esempio, una modifica della fattispecie nel senso dell'inclusione dell'obiettiva utilizzabilità dell'oggetto della condotta ai fini di un reimpiego.³⁴ in questo modo il riciclaggio comprenderebbe soltanto quelle condotte che si collocano in una più ampia attività delle organizzazioni criminali che include il reimpiego, inteso nel senso appena chiarito. Ma questo significherebbe una limitazione eccessiva della fattispecie, dal momento che le condotte di sostituzione, trasferimento o ostacolo previste dall'art.648bis possiedono la stessa lesività, in quanto perpetuative di situazioni antiggiuridiche, anche quando non sono finalizzate ad un reimpiego rilevante *ex art.648ter*: si pensi, per es., a condotte realizzate dalla criminalità "politico-economica" come può essere la sostituzione di una grossa somma di denaro proveniente da una corruzione. Qui appare opportuno che la fattispecie di riciclaggio possa rivendicare una sua autonomia, in termini di oggetto di tutela, rispetto al reimpiego. Per evitare l'estensione eccessiva dell'ambito delle condotte punibili *ex art.648bis* -estensione che rispetto alla norma vigente consegue, come per l'art.648ter, all'ampliamento dei reati presupposto rilevanti ad opera della l. n°328/93 (in questo caso fino a ricomprendere ogni delitto non colposo)- potrebbe invece essere utile il

32) MOCCIA, *Tutela del patrimonio e principi costituzionali*, *op. loc.cit.*

33) Nel corso di questo Seminario si è spesso ricordato il caso del professionista che reinveste i corrispettivi delle prestazioni effettuate in favore di soggetti 'a rischio'.

34) La introduzione dell'"obiettiva utilizzabilità" o di simili elementi oggettivi appare preferibile rispetto a quella del corrispondente dolo specifico, in omaggio a prospettive di offensività: sulla opportunità di sostituire al dolo specifico una migliore descrizione della condotta, v. ad es. AZZALI, *op.cit.*, p.19ss. e *passim*.

riferimento ad una soglia di rilevanza dei reati-presupposto data dal limite edittale. Questa supererebbe gli inconvenienti della previsione di singoli reati-presupposto,³⁵ e potrebbe apparire in sintonia con le prescrizioni comunitarie in tema di incriminazione del riciclaggio, proprio perchè nel caso di reati-presupposto bagattellari non può seriamente parlarsi di 'riciclaggio': non è quello il fenomeno che si vuole combattere.

Peraltro, in questa sede non è possibile approfondire adeguatamente questi aspetti; piuttosto, ci si deve accontentare di averli posti in evidenza, quali momenti di una definizione dei contorni delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, resa possibile dal confronto con la figura del "riciclaggio improprio" mediante usura.

A questo proposito, sembra ormai chiara la diversità tra l'ipotesi del reimpiego e quella del riciclaggio realizzato attraverso l'usura; esse, però, come già rilevato, appaiono anche avere un punto in comune nella ulteriore lesività rispetto al riciclaggio vero e proprio. Questa lesività appare in entrambi i casi tradursi in un contatto diretto con la vittima, nel senso della immediata percepibilità della condotta lesiva da parte di essa; percepibilità che invece, come si è già rilevato, manca nel caso delle altre forme di riciclaggio. Nel caso dell'usura, a ciò fa riscontro il fatto che la possibilità di perseguire questo reato sia in concreto legata alla denuncia da parte delle vittime³⁶. Ora, nel caso del reimpiego, l'emersione di una prospettiva di tutela del patrimonio individuale sembra poter comportare an-

35) Oltre ai problemi unanimemente segnalati dalla dottrina circa la dimostrazione della consapevolezza della specifica provenienza delittuosa, ci sembra opportuno segnalare il pericolo di una selezione dei reati presupposto tale da privilegiare i reati tipici dei colletti bianchi, in modo tale che il riciclaggio dei profitti di quei reati verrebbe implicitamente qualificato come *Kavaliersdelikt* (su questa definizione, sui problemi che essa intende richiamare e sulla necessità di una tutela più incisiva contro la criminalità economica, v. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp.40-41, in particolare nota 61; cfr. anche C. FIORE, *Decodificazione e sistematica dei beni giuridici*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, a cura del CRS, Milano 1987, p.82).

36) Ciò è confermato, da un lato, da ricerche empiriche condotte in Germania, ove vige una fattispecie di usura alquanto simile a quelle degli artt.644 e 644bis c.p., v. per tutti HOHENDORF, *Das Individualwucherstrafrecht nach dem ersten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, Berlin 1982, p.29; dall'altro, dal frequente ricondurre l'ineffettività della tutela alla scarsa propensione alla denuncia della vittima, v. per esempio, recentemente, ALBAMONTE, *L'usura impropria nella legge n.356 del 1992*, cit., p.144; NOCENTINI, *Riflessioni sul delitto d'usura*, in *Riv.pen.* 1971, I, p.349.

che la possibilità di una concreta relazione tra effettività della repressione e denuncia della vittima. Come è stato autorevolmente rilevato, di fatto "l'inizio di un procedimento penale -di qualsiasi tipo- dipende in buona misura dalla propensione alla denuncia della vittima"³⁷. Nel diritto penale economico, la frequente individuazione di interessi superindividuali "anonimi" sembra comportare l'anonimità della vittima e quindi la necessità di un apparato preventivo di controllo, con corrispondenti obblighi di denuncia o segnalazione da parte di garanti degli interessi protetti, che devono sostituire in un certo senso le vittime³⁸. A ben vedere, il dato della diversa struttura del meccanismo strumentale all'avvio del procedimento penale è pienamente compatibile con la necessaria individuazione, nel diritto penale economico, di beni giuridici individuali che si celano dietro la pericolosa trasformazione di *rationes*, quali l'ordine economico e simili, in apparenti oggetti di tutela³⁹. Si tratta, infatti, come è evidente nel caso del riciclaggio, di un problema di percepibilità dell'offesa da parte della vittima; in assenza di essa, viene predisposto un apparato di prevenzione e controllo, che punta sulla responsabilizzazione di garanti oppure, nel caso di un modello preventivo centralizzato, almeno su un sistema informativo organizzato (da qui la centralità della problematica della trasparenza). Anche nel caso del reimpiego, l'offesa dell'interesse patrimoniale individuale non è sempre agevolmente percepibile dalla vittima, in questo caso, non per quanto attiene alla lesività, chiaramente avvertita da essa -perché come nell'usura si tratta di un riciclaggio improprio, che, si potrebbe dire, "fa male"-, bensì perché non è agevolmente visibile dal soggetto passivo l'illiceità del pregiudizio alla sua capacità economica, che risiede nella provenienza illecita dei capitali impiegati. Anche a questo riguardo è perciò indispensabile la

37) VOLK, *Strafrecht und Wirtschaftskriminalität*, in *JZ* 1982, p.89.

38) VOLK, *op.loc.cit.*: l'Autore parla in proposito di "qualcosa di simile ad una *actio pro socio*". Sulla possibilità di individuare una posizione di garanzia degli intermediari del settore finanziario e creditizio e sui problemi connessi, cfr. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.22ss. del dattiloscritto.

39) Sul punto, v. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.12ss. del dattiloscritto; ID., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: il diritto penale fra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in corso di pubblicazione, p.10ss. dello stampato, con ampi riferimenti bibliografici. Sulla necessaria afferrabilità dell'oggetto di tutela, e per una ricostruzione in termini di interessi individuali di beni superindividuali "vaghi", v. anche le considerazioni di MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1983, pp.1220-1222.

predisposizione dell'apparato di controllo e prevenzione antiriciclaggio.

Allo stesso tempo, però, la individuazione di un interesse individuale lesa dal reimpiego di capitali di provenienza illecita e l'inserimento nella fattispecie del pericolo per tale interesse possono forse essere utili a far emergere il ruolo del soggetto passivo dal punto di vista politico-criminale e quindi anche dell'effettiva repressione del fenomeno. La chiara predisposizione della tutela a difesa di un interesse patrimoniale individuale appare suscettibile di contribuire comunque ad una aggregazione di consensi intorno ai valori fondamentali dell'ordinamento, che si ricolleggi ad un'effettiva esigenza di tutela di beni giuridici⁴⁰. Allo stesso tempo, l'individuazione chiara di un interesse patrimoniale e di un soggetto passivo può servire alla mobilitazione dello stesso e quindi ad un modello di tutela diverso e complementare rispetto a quello affidato alle segnalazioni degli operatori-garanti, che finora si è mostrato particolarmente inefficiente. Sia per l'usura che per il reimpiego, sembra presentarsi la necessità e la possibilità di un incremento della propensione alla denuncia. Questo richiede però, da un lato, la costruzione di strumenti normativi adeguati alla realtà dei fenomeni ed in grado di assicurare, nel rispetto dei principi costituzionali, una tutela pronta ed efficace, e, dall'altro, un migliore controllo del territorio⁴¹.

4. La visibilità e la lesività di alcune forme e fasi dell'attività di "riciclaggio" (in senso questa volta ampio ed atecnico), ovvero dell'usura e del reimpiego, possono costituire un punto debole per le organizzazioni criminali, in quanto 'spie' della presenza di una tale attività. In particolare, per quanto riguarda l'usura, la lotta a questo reato, oltre ad essere di vitale

40) Sul concetto di prevenzione generale positiva qui adoperato, cfr. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli 1992, p.96ss.

41) Se interpretata in tal senso, appare condivisibile l'opinione di STORTONI, *op.cit.*, p.42, secondo cui "la criminalità va combattuta sul piano sociale e repressivo e, quindi, dalla compagine sociale e dalle forze di polizia". In alcune aree del Paese la fiducia nell'ordinamento si gioca innanzitutto sulla effettiva presenza delle istituzioni, anziché sulla creazione di norme simboliche. Quest'ultima è invece dannosa, perchè narcotizza l'allarme sociale attraverso operazioni di 'immagine' prive di reale efficacia: cfr. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, cit., p.1ss. del dattiloscritto; STORTONI, *Criminalità organizzata e legislazione di emergenza*, cit., p.50.

importanza in sè, come tutela da macrolesioni patrimoniali, può svolgere un ruolo non secondario nella lotta al riciclaggio, qualora, come già detto, si riesca ad incrementare la propensione alla denuncia delle vittime. Attraverso l'individuazione e la repressione delle condotte di usura, si possono infatti risalire i canali del riciclaggio, arrivando alla criminalità organizzata che si nasconde dietro l'usuraio, e si può impedire l'acquisizione di attività che possano poi servire da 'lavanderie' alla criminalità organizzata.

A tal fine è necessaria una ricostruzione della disciplina normativa dell'usura, che individui il fenomeno nella sua reale dimensione lesiva, e cioè, in primo luogo, evitando di creare una tutela troppo anticipata, con il solito corollario dell'ineffettività derivante dall'impossibilità di implementare il programma di tutela;⁴² in secondo luogo, eliminando quegli elementi della fattispecie che risultino non contribuire significativamente a delineare l'offesa o le modalità di aggressione realmente pericolose e che non corrispondano alla reale dinamica della condotta di usura.

Con l'art.11 *quinquies* della l. n°356/92⁴³ si è cercato di intervenire per adeguare la disciplina dell'usura alla mutata realtà.

Il dato più importante di questo intervento legislativo è rappresentato senza dubbio dall'introduzione dell'art.644 *bis* c.p., rubricato come "usura impropria". La novità di questa fattispecie sta nell'individuazione dei soggetti passivi in coloro che esercitano attività professionali o imprenditoriali e, più ancora, nell'estensione della situazione rilevante come presupposto, che consiste, in questa norma, nelle "condizioni di difficoltà economica e finanziaria". Quest'ultimo aspetto merita un apprezzamento positivo, perché si inserisce in una tendenza estensiva, già manifestatasi rispetto al requisito dello stato di bisogno previsto dalla fattispecie base,⁴⁴ che va condivisa in quanto meglio si ataglia al fenomeno reale, senza con ciò provocare una caduta in termini di attitudine offensiva della condotta.

42) Sulla relazione necessaria tra prospettive di efficienza e selezione delle condotte punibili, cfr. per tutti MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore, cit.*, p.179.

43) Su cui v. per tutti MUCCIARELLI, *Commento all'art. 11 quinquies d.l. 8/6/1992 n.306 (Usura e usura impropria), cit.*, p.137ss.

44) Cfr. ad es. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, 9ª ed.*, Milano 1986, p.320; G.V.DE FRANCESCO, *Art.644*, in CRESPI-STELLA-ZUCCALA', *Commentario breve al codice penale*, Padova 1992, 1514-1515; GROSSO, *Usura (dir.pen.)*, in *Enc.dir.*, XLV, Milano 1992, p.1143; Cass. 7 dicembre 1978, in *Riv.pen.* 1979, 560; Cass. 29 gennaio 1985, in *Cass.pen.* 1986, p.1282.

Allo stesso tempo, però, suscita qualche perplessità il fatto che l'estensione espressa del presupposto rilevante non riguardi anche l'art. 644, che richiede ancora lo stato di bisogno del soggetto passivo, con il risultato di creare una potenziale disparità di tutela in ragione dell'attività esercitata dalla vittima; si tratta di uno strano modo di procedere del legislatore, che da una parte ha ampliato la tutela attraverso l'estensione del presupposto tipico, dall'altra ha ristretto il campo di applicazione di questo ampliamento a determinati soggetti. Il problema di ragionevolezza che ne consegue è il risvolto di una proliferazione non necessaria delle fattispecie destinate a reprimere l'usura, che sembra rispondere ad una logica di tipo simbolico, addirittura mirata a rassicurare una determinata categoria di soggetti passivi. La modifica del presupposto tipico avrebbe potuto e dovuto aver luogo all'interno dello stesso art. 644 c.p. In realtà, poi, non è infondato il sospetto che anche con l'ampliamento del presupposto tipico effettuato dall'art. 644bis i problemi non siano risolti, dal momento che il limite dello stato di bisogno e quello delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria si prestano ugualmente ad essere utilizzati ancora dalla giurisprudenza per escludere l'applicabilità delle rispettive fattispecie nei casi di condotta imprudente o immorale⁴⁵ del soggetto passivo. Ma su ciò torneremo fra breve.

Un altro aspetto che merita di essere evidenziato nell'ambito delle modifiche introdotte dall'art. 11quinquies della l. n°356/92 è l'inserimento di un'aggravante per il caso in cui l'usura sia commessa "nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria"; questa innovazione risulta condivisibile, in quanto si tiene nel giusto conto la particolare pericolosità insita in condotte riconducibili allo schema dell'abuso di un rapporto fiduciario, tutelando, quindi, il soggetto passivo da una diminuzione patrimoniale resa più insidiosa, e di facile realizzazione per l'agente, dal particolare affidamento giustificato dall'assunzione, da parte di quest'ultimo, di una posizione e di un'attività soggetta a controlli di professionalità e onorabilità⁴⁶.

45) In questo senso, emblematica la sent. Cass. 20 novembre 1990, con nota critica di GAROFANO, *Sullo "stato di bisogno" nel delitto di usura*, in *Cass. pen.* 1993, p. 2280ss., nella cui motivazione si legge: "Affinchè possa dirsi realizzata l'ipotesi di usura occorre che lo 'stato di bisogno'... possa essere ricollegato a necessità socialmente apprezzabili ed in ogni caso non a comportamenti futuri illeciti e/o contro il buon costume e la morale in genere".

46) Sulle norme poste a tutela della trasparenza dell'intermediazione finanziaria, v. da ultimo AZZALI, *L'intermediazione finanziaria. Aspetti generali*, in *Riv. it.* 1993, p. 32ss.

Inoltre, un altro aspetto degno di nota è dato dall'inasprimento del regime sanzionatorio previsto dall'art.644, attuato in modo da radicare la competenza, nella fase delle indagini, dello stesso ufficio che procede per i reati collegati con l'attività delle associazioni criminali. Anche a questo proposito, peraltro, ad un intento apprezzabile fa riscontro una carenza di ragionevolezza: anche rispetto all'usura impropria si presenta l'esigenza di coordinamento delle indagini, anzi, abbiamo in precedenza rilevato come proprio l'usura "impropria" (secondo la terminologia usata dal legislatore; in precedenza si definiva usura impropria la mediazione usuraria), ovvero l'usura imprenditoriale, sia in particolar modo connessa al fenomeno del riciclaggio. Sarebbe stato perciò opportuno prevedere anche rispetto all'usura impropria lo stesso regime sanzionatorio introdotto per l'usura propria, mentre l'art.644**bis** fissa un limite massimo inferiore⁴⁷.

5. A queste incongruenze sembra rimediare l'art.1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati l'11 ottobre scorso, ed attualmente all'esame del Senato, dal momento che abroga l'art.644**bis** e nel contempo riscrive parzialmente l'art.644, prevedendo quale presupposto generale la presenza di "condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona". Il nuovo testo dell'art.644 c.p. presenta ulteriori aspetti positivi. Tali sono, ad esempio, l'inclusione, da tempo reclamata da parte della dottrina, dell'usura cosiddetta reale tra le condotte punibili; la precisazione, utile in una prospettiva di legalità, che per la determinazione del tasso usurario si deve far riferimento al tasso globale; la conferma dell'aggravante per il caso in cui l'autore abbia agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria; l'introduzione di un'ag-

47) L'argomento, che sembra andare in una direzione opposta, secondo cui questo trattamento sanzionatorio differenziato dimostra la diversità della situazione-presupposto (MUCCIARELLI, *op.cit.*, p.140) sembra essere frutto di una legittima ed utile impostazione in termini di esegesi della norma, che, quindi, non coinvolge il problema della ragionevolezza della soluzione legislativa. D'altro canto, appare condivisibile, anche a prescindere da quell'argomento, la tesi secondo cui il legislatore ha voluto distinguere le due situazioni presupposte. Ma a questo punto si pongono due problemi: primo, se egli ci sia riuscito effettivamente; e di questo appare legittimo dubitare. Secondo, se la distinzione debba ritenersi, in sede critica, fondata su apprezzabili ragioni politico-criminali. Su questo punto, si vedano i rilievi esposti di qui a breve nel testo.

gravante che si applica quando gli interessi o profitti usurari sono di valore superiore a otto volte il tasso di sconto della Banca d'Italia, e di un'ulteriore aggravante, costituita dalla richiesta in garanzia, da parte del soggetto attivo, di partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari. Quest'ultima aggravante appare adeguata al fenomeno reale nelle sue dimensioni più preoccupanti già evidenziate, anche se va rilevata l'esigenza che i fattori della pericolosità dell'usura vadano considerati, al di là di suggestioni casistiche, non all'esterno, ma all'interno della stessa fattispecie base, in una prospettiva di selezione del penalmente rilevante. Lo stesso vale per altre due aggravanti introdotte dal nuovo art.644, cioè quella che si configura quando l'agente approfitta dello stato di bisogno di una persona e quella relativa alla commissione in danno di particolari soggetti passivi, ovvero di chi svolge un'attività "imprenditoriale, artigianale, professionale o similare". Di fronte a questa proliferazione di circostanze aggravanti, viene quasi da chiedersi quando e nei confronti di chi si applichi la fattispecie-base.

In effetti, sembrano mancare, in questa disciplina, una selezione delle condotte penalmente rilevanti orientata verso prospettive di *extrema ratio* e di effettiva offensività ed una definizione di strumenti alternativi di tutela, in particolare civilistici; sul punto, l'art.3 del disegno di legge si limita soltanto ad abrogare l'art.1815 c.c. Invece, sarebbe stato opportuno affidare al diritto penale le sole ipotesi dotate di maggiore attitudine offensiva, in una prospettiva di efficienza; in ossequio a quest'ultima, è necessario rispondere in maniera calibrata, ovvero non sproporzionata per eccesso, al fenomeno usura quale strategia d'investimento della criminalità organizzata, che si traduce puntualmente in macrolesioni patrimoniali pregiudizievoli della situazione complessiva del soggetto passivo e non nella semplice diminuzione patrimoniale isolatamente considerata rispetto ad una persona che si trova in difficoltà magari meramente contingenti⁴⁸. D'altra parte, residuano perplessità proprio sul piano della situazione-presupposto penalmente rilevante. Da questo punto di vista, va posto nel giusto rilievo il

48) Infatti, che le prescrizioni attuali in tema di usura si prestino a fornire tutela penale anche in casi del genere, è confermato dall'opinione concorde che considera rilevante il bisogno meramente contingente, cfr. ad es. ANTOLISEI, *op.cit.*, p.319; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, Vol.II tomo secondo, Delitti contro il patrimonio*, Bologna 1992, p.175; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Padova 1989, pp.192-193.

fatto che l'usura può essere gravemente lesiva anche quando la situazione di partenza del soggetto passivo non è di difficoltà economica o finanziaria; del resto, le esigenze politico-criminali di prevenzione speciale e generale positiva⁴⁹ si presentano collegate alla realizzazione di un'offesa patrimoniale significativa, dovuta ad un'aggressione connotata da pericolosità, e a prescindere dalla situazione iniziale del soggetto passivo. Sul piano dell'efficienza, legare la tutela penale al presupposto delle difficoltà economiche o finanziarie significa appesantire la fattispecie senza alcuna contropartita rilevante per ciò che riguarda il rispetto dei principi costituzionali (anzi, con discriminazioni nella tutela dei soggetti passivi, discutibili sul piano dell'uguaglianza), con le ben note conseguenze sul piano dell'accertamento del dolo. Allora, piuttosto, la situazione economica del soggetto passivo sembra dover rilevare solo in quanto contribuisce, insieme all'elevatezza dell'interesse, a definire l'effettiva pericolosità della condotta di usura, e non al fine di escludere la tutela penale di chi, con una condotta imprudente, si espone alla riduzione in miseria. Oltretutto, con simili atteggiamenti eticizzanti nei confronti delle vittime non si incrementa certo la propensione alla denuncia.

Non è possibile esporre qui in dettaglio tutti gli aspetti del disegno di legge in corso di approvazione, che attengono, fra l'altro, anche al piano delle misure di prevenzione e degli strumenti d'indagine; ma un'ultima osservazione sembra doversi dedicare alla dibattuta questione dei fondi di solidarietà per le vittime, lasciata praticamente aperta. Al riguardo, si ha l'impressione che il vero problema sia quello di un'autentica prevenzione, e cioè quello dell'accesso al credito prima e non dopo essere diventati vittime dell'usura: si tratta quindi di potenziare, come ritenuto dall'ABI e dalle associazioni di categoria, i consorzi di garanzia fidi o analoghi strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, semplificando le procedure anche per i soggetti individuali⁵⁰. La sola istituzione di fondi di solidarie-

49) Per questi concetti, e più in generale sul rapporto fra funzione della pena e dogmatica, v. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p.96ss. e *passim*; cfr. inoltre ID., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, p.29ss.

50) Questa strada è stata indicata anche dalla VI Commissione permanente (Finanze) nel parere sul disegno di legge n°1242, recante "Disposizioni in materia di usura" (testo approvato dalla camera dei deputati), v. *Camera dei Deputati. Atti parlamentari. XII Legislatura. Relazione della II commissione permanente (Giustizia), Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1994, sul Disegno di legge n. 1242*, p.9.

tà, erogati a chi è già vittima, potrebbe invece avere effetti addirittura negativi, perchè potrebbe apparire come una sorta di copertura preventiva del rischio insito nel ricorso all'usuraio.

Queste ultime considerazioni non fanno che richiamare alla mente la drammaticità delle dimensioni attuali dell'usura e dell'inefficacia della tutela. Ciò indubbiamente suscita qualche interrogativo sulla possibilità di combattere il riciclaggio attraverso la lotta all'usura. Piuttosto, al contrario, c'è nella recrudescenza dell'usura un'ulteriore dimostrazione dell'importanza della lotta al riciclaggio, anche per rendere meno pervasivo lo stesso fenomeno usura.

Ma prima ancora, dal momento che la lotta al riciclaggio non sembra dare risultati soddisfacenti, e secondo autorevole dottrina non può e non vuole darne,⁵¹ e che l'ingente massa di capitali che si vuole invano controllare alla foce si forma soprattutto attraverso la fonte di reddito data dal traffico degli stupefacenti, sembra porsi il problema di impedire all'origine la formazione dei capitali, sottraendo alla criminalità organizzata il mercato attraverso una controllata liberalizzazione in materia di stupefacenti su scala internazionale.

51) BOTTKE, *L'esperienza tedesca in tema di lotta al riciclaggio*, in *Questo volume*, *passim*.